



Roma, 26 Aprile 2016

Trasmissione per e-mail

Prot. 54/2016
Sez. II/2-g

All'attenzione del
Sen. FILIPPO BUBBICO
Vice Ministro agli Interni
MINISTERO DELL'INTERNO
Palazzo del Viminale
Piazza del Viminale, 1
00184 Roma

e-mail: segreteria.bubbico@interno.it

All'attenzione del
Dott. ALESSANDRO PANSA
Capo della Polizia
Direttore Generale del
Dipartimento della Pubblica Sicurezza
MINISTERO DELL'INTERNO
Palazzo del Viminale
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

e-mail: segreteriacapopolizia@interno.it

All'attenzione del
Dott. MARCO VALENTINI
Direttore Ufficio per
l'Amministrazione Generale
MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Palazzo del Viminale
Piazza del Viminale, 1
00184 ROMA

e-mail: marco.valentini@interno.it



All'attenzione del
Dott. CASTRESE DE ROSA
Direttore Ufficio per gli Affari della Polizia
Amministrativa e Sociale
Dipartimento Pubblica Sicurezza
Ministero dell'Interno
Via Agostino Depretis, 45
00184 Roma

e-mail: castrese.derosa@interno.it

Oggetto: Position paper in merito alla Vigilanza sussidiaria.

Nel rispetto della consolidata prassi di collaborazione esistente tra le Organizzazioni scriventi e Costo Dipartimento, si reputa opportuno denunciare il ripetersi di fenomeni surrettiziamente elusivi del sistema di regole contrattuali che regolano il rapporto di lavoro degli addetti al settore, con particolare riferimento all'ultimo CCNL, messo recentemente in circolazione e sottoscritto tra Associazioni datoriali del tutto sconosciute al comparto con Organizzazione sindacale dei lavoratori che oggettivamente non ha, nel comparto stesso, possibilità di essere annoverata tra quelle individuate come "comparativamente maggiormente rappresentative".

Altrettanto, si evidenzia nuovamente per quanto attiene il fenomeno, fin qui non contenuto né drenato, della prestazione di attività di Vigilanza da operatori non abilitati *ex lege* con risorse umane non dotate dei previsti requisiti.

Nel documento che oggi si invia, le tematiche inerenti la Vigilanza sussidiaria, già affrontate nelle predette sedi, venendo **riproposte congiuntamente dalle Associazioni nazionali degli Istituti di Vigilanza Privata e dalle Organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative**, si arricchiscono così di una parte importantissima che inerisce ai rapporti sindacali e riaffermano l'unicità cogente della contrattazione collettiva nazionale di lavoro del comparto, elemento questo che, sia le Organizzazioni sindacali che le Associazioni datoriali, ritengono indispensabile per promuovere la legalità, la corretta competizione e, in definitiva, la sopravvivenza del settore sul mercato e, speriamo, la sua crescita.

FILCAMS-CGIL - Via Leopoldo Serra, 31 – 00153 Roma
FISASCAT-CISL – Via dei Mille, 56 – 00185 Roma
UILTuCS-UIL – Via Nizza, 125 – 00198 Roma
ASSIV/CONFINDUSTRIA – Via Sistina, 23 – 00187 Roma
A.N.I.V.P – Corso Vittorio Emanuele II, 80 – 10128 Torino.
ASSVIGILANZA – Via Alessandro Volta, 3 – 22100 COMO
UNIV – Via Lucania, 13 – 00187 Roma
LEGACOOP SERVIZI – Via Guattani, 9 – 00161 Roma
FEDERLAVORO SERVIZI – CONFCOOPERATIVE – Borgo S. Spirito, 78 – 00193 Roma
AGCI SERVIZI – Via A. Bargoni, 78 – 00153 Roma



a) Tutela del perimetro delle attività di competenza esclusiva del personale decretato ex art. 138 T.U.L.P.S.

Stiamo assistendo ad una pericolosa ed illegittima invasione di campo da parte di soggetti non autorizzati a svolgere le attività di sicurezza sussidiaria di esclusiva competenza di personale decretato, così come individuate dalle norme di settore. E' necessario, pertanto, che la P.A. ribadisca quali sono le attività, i servizi e gli obiettivi che richiedono, se non tutelati dalle forze dell'ordine, l'esclusivo intervento delle G.P.G.

E' necessaria una più forte e continua Vigilanza della P.A., affinché intervenga a reprimere le attività di sicurezza sussidiaria svolte da aziende e/o da personale non autorizzato, attività, questa, che deve trovare anche una collaborazione con ANAC al fine di censurare i bandi di gara (le stazioni appaltanti) che non individuano correttamente le attività di competenza esclusiva, dando luogo ad aggiudicazioni ambigue, o del tutto illegittime.

b) Qualificazione delle imprese di Vigilanza Privata a seguito dell'applicazione dei D.M. 269/2010 e 155/2014.

Il processo di riforma normativa del settore, realizzato a partire dalla Sentenza della Corte di Giustizia Europea del Dicembre 2007, è ormai a regime. Il pieno rispetto dei requisiti minimi di qualità per aziende e operatori, ed il correlato meccanismo di controllo e verifica, stentano però ad essere applicati e quindi a dare i risultati posti come obiettivo. Infatti, se da una parte si sono gravate le imprese di pesanti oneri per l'adeguamento alle prescrizioni, dall'altra non si sta procedendo con la dovuta celerità a sanzionare le aziende non in regola. Ciò fa sì che insistano sul mercato sia le aziende virtuose, sia quelle che non hanno adeguato le loro strutture alla normativa. Il risultato è perverso: infatti le aziende che agiscono fuori dalle regole, in virtù dei loro costi più bassi, possono praticare tariffe in *dumping*, con questo alterando la competizione commerciale, e, in definitiva, ponendo una pesante ipoteca sull'affidabilità dei servizi e la sicurezza degli operatori, entrambi valori che rappresentano i *targets* della P.A.

Per interrompere questo circolo vizioso riteniamo che la PA debba continuare ad operare in maniera incisiva in due direzioni:

- continuando a garantire l'efficacia e l'affidabilità dell'azione ispettiva e certificativa degli Enti accreditati. A questo proposito, riteniamo indispensabile la nomina del Comitato Tecnico di cui al punto 4) dell'art. 260 ter del Regolamento di Esecuzione del T.U.L.P.S.;
- inibendo le attività delle aziende non conformi.



A tale fine, considerando che il termine ultimo per presentare il certificato attestante il possesso dei requisiti previsti dal D.M. n. 269, come da D.M. n. 115, e successivo Disciplinare del Capo di Polizia, scadeva a Settembre 2015, le scriventi Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali ritengono indispensabile la stesura di una circolare indirizzata a tutti gli Uffici Territoriali di Governo, nel quale si ripercorrono le tappe della costruzione del nuovo sistema normativo di settore, che si sono dipanate per ben otto anni, e nel quale si disponga chiaramente che, data la piena efficacia del sistema, si dovrà procedere al ritiro della licenza di polizia di quegli Istituti che risultino mancanti della certificazione o di valido contratto con Ente di certificazione accreditato che abbia già fissato le date delle visite ispettive. In tal senso riteniamo anche indispensabile venga fissata una data certa.

A seguito di ciò, le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali firmatarie chiedono l'attivazione di tavoli congiunti presso le Istituzioni preposte, nazionali e territoriali (Ministero, Prefetture), per gestire, anche a livello territoriale, i possibili effetti negativi sui livelli occupazionali che questa necessaria attività sanzionatoria potrebbe portare in un primo momento.

Inoltre, chiediamo che il Ministero dell'Interno, alla luce degli sgravi previsti dalla recente Legge di Stabilità, promuova, presso tutte le altre funzioni pubbliche interessate, nonché presso il legislatore, quale requisito obbligatorio per l'ottenimento di ogni beneficio/sgravio fiscale, la presenza delle certificazioni di cui al disposto dei D.M. 269/2010, D.M. 115/2014 ed altre di cui alla specifica normativa.

Un'altra misura che sicuramente contribuirebbe alla più rapida applicazione delle norme da parte degli I.V.P., oltre a costituire uno strumento di trasparenza amministrativa, è la pubblicazione, da parte del Ministero dell'Interno, in apposito elenco consultabile *on line* sul sito del Ministero dell'Interno da tenere aggiornato, degli I.V.P. certificati.

c) Il riconoscimento del CCNL di categoria quale elemento necessario per la tenuta dell'impianto normativo del settore.

Recentemente, una azienda del comprensorio napoletano ha comunicato ai propri dipendenti la migrazione dal CCNL vigente, sottoscritto dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative di comparto e da tutte le Associazioni datoriali, verso un contratto sottoscritto da un solo sindacato, la Cisl, ed alcune Associazioni datoriali sino ad ora sconosciute e di rappresentatività quantomeno incerta.

Il fatto che esistano più contratti collettivi di lavoro riferiti agli stessi servizi, sottoscritti da sigle sindacali non rappresentative, rappresenta una anomalia, che favorisce il *dumping* e non tutela né le aziende virtuose, che sopportano, per questo, costi maggiori e perdita di servizi, né i lavoratori, che si trovano esposti a subire condizioni peggiorative, pur di non perdere il posto di lavoro, come ad esempio nei cambi di appalto, né le stazioni appaltanti, che si trovano spesso ad affrontare lunghi e costosi contenziosi. Il fenomeno costituisce un *vulnus* alla efficacia del sistema della contrattazione collettiva, ed in definitiva alla tenuta delle relazioni sindacali del Paese.



Nel caso, poi, della Vigilanza Privata, il problema assume una rilevanza ben superiore, non solo nei confronti dei rapporti datori-lavoratori, in ambito privatistico, ma dello stesso Ministero dell'Interno, a tutela dei requisiti di affidabilità e sicurezza che le attività esercitate dagli I.V.P. devono necessariamente possedere. Infatti l'allegato A) al *"Regolamento recante la disciplina delle caratteristiche minime del progetto organizzativo e dei requisiti minimi di qualità degli Istituti di Vigilanza"*, di cui al Decreto Ministeriale del 1° Dicembre 2010, n. 269, inserisce, tra i requisiti minimi di qualità degli Istituti di Vigilanza, quello di "dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi, a mezzo di documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria. Come ampiamente sostenuto da pronunciamenti giurisprudenziali, il riferimento è inteso ai contratti collettivi sottoscritti da soggetti che dispongono della rappresentanza comparativamente maggioritaria: riteniamo sia indispensabile chiarire in maniera formale, anche per la Vigilanza Privata, che la prescrizione si ritiene soddisfatta solo dalla prova dell'integrale applicazione del CCNL **"sottoscritto dalle OO.SS. e dalle Associazioni comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale"**

d) Le attività non comprese fra quelle di cui all'art. 256 bis del Regolamento attuazione TULPS.

Da qualche tempo convegni e media di settore trattano con assiduità il tema dell'"Altra Vigilanza", mettendo sotto questa etichetta le attività, di carattere latamente assimilabile ai servizi di sicurezza ex art. 256 bis Regolamento di Esecuzione, svolte da personale non decretato. Per il personale coinvolto si ipotizza: un qualche tipo di autorizzazione a valle di percorsi formativi stabiliti per Decreto dal Ministero dell'Interno, il riconoscimento di status giuridico certo – addirittura il riconoscimento di incaricato di pubblico servizio - la costituzione di un Albo, etc. etc.

Le scriventi Associazioni datoriali e Organizzazioni sindacali ribadiscono con forza, che, al di là delle fattispecie già normate, e cioè quelle relative agli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento ed ai servizi di accoglienza in ambito sportivo, non devono essere create repliche, in formato minore, delle figure titolari dei servizi di sicurezza sussidiaria. Infatti, se è vero, come è vero, che uno dei principali problemi che la categoria sta affrontando è quello dell'erosione degli spazi di esclusiva competenza, in favore dell'abuso di utilizzo di figure non autorizzate, e questo ai soli fini di risparmio sui costi, ma a scapito dell'affidabilità e della sicurezza dei servizi erogati, non si può pensare che, creando una seconda categoria di personale autorizzato, non si generi una confusione ancora più grande fra i rispettivi perimetri di pertinenza.



A nostro avviso la strada maestra da seguire per eliminare il problema della sovrapposizione dei ruoli e la lusinga di soluzioni di comodo, è quella della rigorosa tutela dello scrimine fra servizi e attività che richiedono la Vigilanza decretata, - e cioè sicurezza proattiva, con tutto ciò che ne consegue in termini di requisiti obbligatori, certificazioni, controlli e sanzioni, da una parte - e servizi in cui la tutela dal reato non rappresenta il profilo dominante, dall'altra. Questi ultimi entrano nell'ambito dei servizi di *facility management*, e come tali devono essere considerati dal legislatore italiano, secondo i principi e gli indirizzi che discendono dalle norme fondanti e dalle direttive della Comunità Europea.

Auspichiamo conseguentemente un momento di ampio confronto e di approfondimento su questi temi, con la partecipazione delle parti sociali interessate, certi che sia volontà comune porre ogni sforzo nella soluzione delle problematiche che da tempo travagliano il settore della sicurezza sussidiaria.

Con i migliori saluti.

FILCAMS CGIL
Sabina Bigazzi

FISASCAT CISL
Vincenzo Dell'Orefice

UILTuCS-UIL
Stefano Franzoni

ASSIV/CONFINDUSTRIA
Matteo Galistrero

A.N.I.V.P.
Arturo Menghi

ASSVIGILANZA
Claudio Moro

UNIV
Luigi Gabriele

LEGACOOP SERVIZI
Fabrizio Bolzoni

FEDERLAVORO SERVIZI
CONFEDERATIVE
Massimo Stronati

AGCI.SERVIZI
Giovanni Gianesini